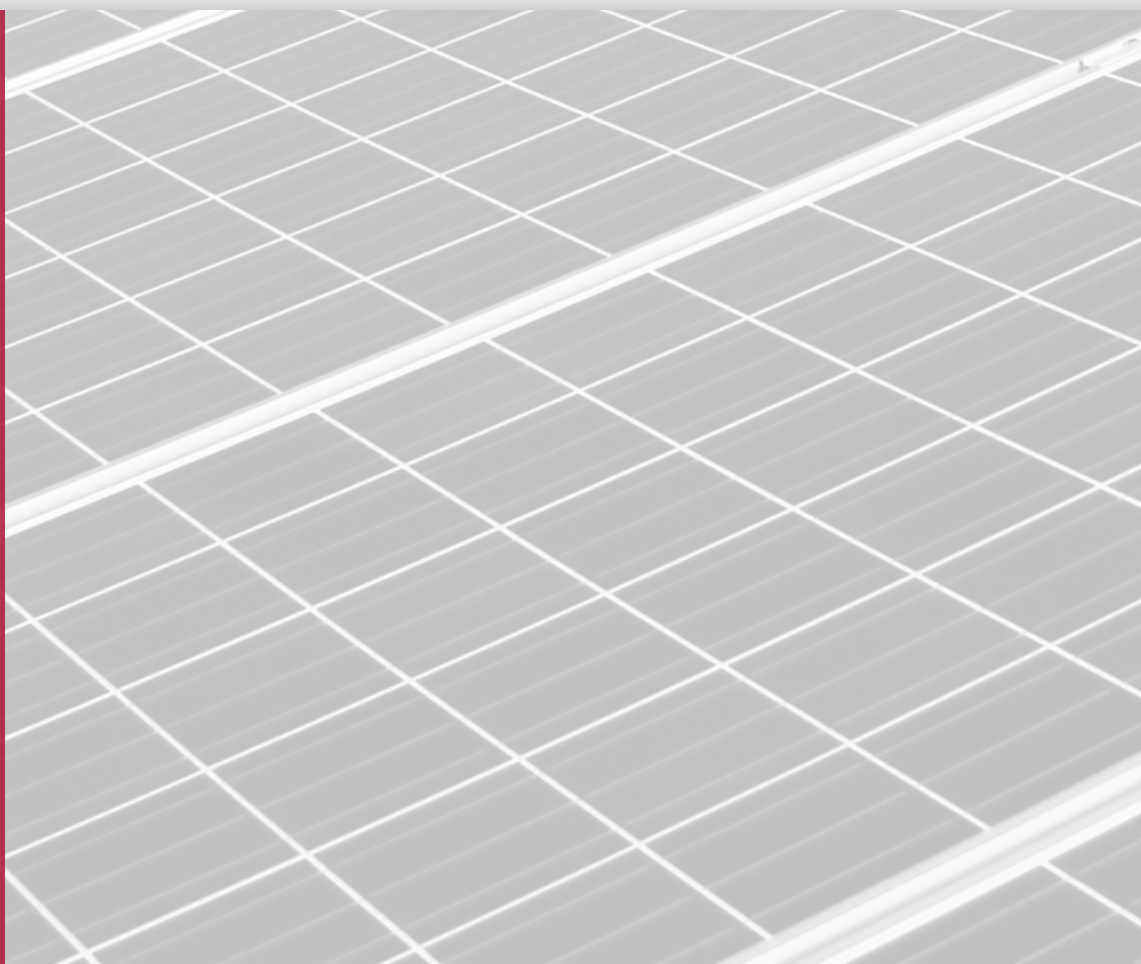




ENERGY LAW ITALY OUTLOOK

Luglio 2026



1	Firmato di Decreto FER X	3
2	DL Bollette e Metsaf UE	4
3	Comunità energetiche Raccomandazione (UE) 2026/1007	5
4	Capacity Market 2028	6
5	Biometano: bando GSE per l'anno termico 2026-27 e prospettive DM 2027	7
6	Biometano, DL Carburanti ter: estensione del termine per l'applicazione delle modifiche del DL Bollette ai BPA	7
7	Superamento delle barriere regolatorie e non regolatorie che possono ostacolare la sottoscrizione di PPA	8
8	Il Consiglio di Stato dichiara la nullità del Regolamento Controlli sui certificati bianchi	9
9	Sul bilanciamento tra le limitazioni territoriali e la diffusione degli impianti FER	9
10	Artato frazionamento e presupposti dell'impianto unico	10
11	Adeguatezza e proporzionalità delle prescrizioni paesaggistiche	10

1. Firmato il Decreto FER X

Il 18 giugno u.s. il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ("**MASE**") ha firmato il tanto atteso decreto mirato a regolare il meccanismo incentivante oramai noto come "**FER-X**" e dedicato alla produzione di energia elettrica da impianti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato (il "**Decreto FER-X Definitivo**" o solamente "**Decreto**").

Il provvedimento fa seguito alla decisione della Commissione Europea dell'8 giugno 2026, con la quale la misura è stata dichiarata compatibile con il mercato interno ai sensi della normativa in materia di aiuti di stato.

Il dato più rilevante, sul piano sistematico, riguarda il cambio di base giuridica rispetto al precedente regime transitorio introdotto dal decreto del MASE del 30 dicembre 2024 ("**Decreto FER-X Transitorio**" o "**FER-X Transitorio**"): quest'ultimo, infatti, era stato adottato nell'ambito di un quadro emergenziale e di crisi applicabile soltanto agli aiuti concessi entro il 31 dicembre 2025 e diretto a fronteggiare le conseguenze derivanti dal conflitto russo-ucraino.

Il Decreto FER-X Definitivo, viceversa, trova fondamento nella Disciplina per le misure di aiuto di Stato a sostegno del patto per l'industria pulita, adottata dalla Commissione Europea il 25 giugno 2025 e applicabile agli aiuti concessi entro il 31 dicembre 2030.

Il nuovo regime, dunque, non si presenta più come misura-ponte emergenziale, ma come strumento strutturale di sostegno alla transizione energetica, coerente con gli obiettivi del Clean Industrial Deal e del Net-Zero Industry Act.

Secondo quanto comunicato dalla Commissione Europea in occasione dell'approvazione della misura, lo schema ha una dotazione complessiva di 23 miliardi di euro e si prevede possa sostenere la realizzazione di circa 37,15 GW di nuova capacità rinnovabile, pari a circa il 48% della capacità FER attualmente installata in Italia, contribuendo al raggiungimento dell'obiettivo nazionale del 39,4% di consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili al 2030.

Il testo del Decreto è stato approfondito su Energy Law Italy ([link](#)) al cui articolo si rinvia per maggiori dettagli.

2.DL Bollette e Metsaf UE

Il nuovo *Middle East Temporary State Aid Framework* (Metsaf) pubblicato dalla Commissione europea ridisegna i margini di manovra per gli aiuti di Stato legati alla crisi energetica e pone un vincolo stringente alla norma italiana a favore del termoelettrico contenuta nell'articolo 6 del Decreto Bollette.

Il quadro europeo ammette misure temporanee di attenuazione del costo del gas sulla generazione elettrica, purché non alterino il merit order, non restringano i flussi transfrontalieri e non coprano i costi di conformità all'ETS né utilizzino il prezzo della CO₂ come parametro di compensazione. Condizioni che l'articolo 6, nella sua formulazione attuale, non sembra soddisfare.

Il dialogo tra Roma e Bruxelles resta formalmente aperto, ma lo spazio negoziale si è drasticamente ridotto.

Lo scenario più realistico è una misura profondamente riformulata, con rimborsi parziali (15-30% del valore ETS) e un impatto sul PUN nell'ordine di 10 €/MWh, ben lontano dai 30-35 €/MWh inizialmente stimati.

Intanto, l'incertezza regolatoria sta già producendo effetti concreti: gli operatori si spostano verso strumenti regolati, a scapito di PPA, modelli merchant e investimenti nello storage.

3. Comunità energetiche - Raccomandazione (UE) 2026/1007

La Commissione europea ha adottato la Raccomandazione (UE) 2026/1007 in materia di comunità energetiche rinnovabili (CER).

Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'8 maggio 2026, l'atto fornisce agli Stati membri orientamenti pratici per garantire un'attuazione coerente e favorevole ai cittadini della disciplina europea sulle comunità dell'energia, sull'autoconsumo e sulla condivisione dell'energia.

La Raccomandazione interviene su molteplici ambiti: definizioni e governance, semplificazione delle procedure autorizzative, integrazione nella rete, accesso ai mercati dell'energia, finanziamenti, inclusività sociale e digitalizzazione. Tra le indicazioni di maggiore rilievo, si segnalano l'eliminazione delle autorizzazioni per impianti solari fotovoltaici su piccola scala, l'obbligo di garantire connessioni alla rete tempestive e proporzionate, e la promozione di quadri favorevoli che si estendano al riscaldamento, al raffrescamento e alla ristrutturazione degli edifici.

Sul piano giuridico, gli Stati membri sono chiamati a distinguere chiaramente tra comunità di energia rinnovabile e comunità energetiche dei cittadini, a elaborare strategie nazionali con obiettivi al 2030 e 2040 e a istituire registri nazionali dedicati.

Particolare attenzione è riservata all'inclusione di famiglie vulnerabili, locatari e soggetti in condizioni di povertà energetica.

La Raccomandazione si accompagna a un Piano d'azione che fissa l'obiettivo di 90 GW di capacità rinnovabile installata dalle comunità dell'energia

4. Capacity Market 2028

L'asta del *capacity market* con consegna 2028, inizialmente attesa entro la pausa estiva, è stata sostanzialmente rinviata a dopo l'estate.

Il ritardo è legato alla necessità di aggiornare la disciplina e le regole tecniche di Terna, in particolare per definire il cosiddetto tasso di derating degli accumuli elettrochimici, ossia il coefficiente che misura quanta della capacità nominale delle batterie può essere considerata effettivamente impegnabile nel contesto delle procedure concorsuali.

Come confermato dal direttore generale del Mase Alessandro Noce, l'obiettivo è evitare che i sistemi di accumulo a batteria (BESS), sempre più competitivi sul piano dei costi, finiscano per escludere le centrali a gas dall'asta: la transizione verso un mix energetico meno dipendente dal termoelettrico, ha precisato, deve avvenire in modo ordinato e gestito.

Il decreto MASE ha inoltre stabilito che il fabbisogno del Macse – la procedura dedicata all'approvvigionamento di capacità di stoccaggio – dovrà essere ridotto in proporzione alla capacità di accumulo già assegnata tramite il capacity market, rendendo l'interazione tra le due procedure un nodo centrale.

Sul versante regolatorio, l'ARERA ha proposto di ridurre il consumo specifico standard di gas da 320 a 264 mc/MWh per la determinazione del prezzo di esercizio (c.d. strike price), vale a dire la soglia di prezzo oltre la quale i partecipanti al capacity market sono tenuti a restituire a Terna la differenza positiva tra il prezzo ottenuto tramite le offerte presentate sui mercati elettrici e il prezzo di esercizio stesso. L'intervento mira, dunque, a minimizzare l'onere per i consumatori finali.

Lo scenario resta dunque in evoluzione, con il settore in attesa di indicazioni definitive su tempistiche e regole di partecipazione.

5. Biometano: bando GSE per l'anno termico 2026-27 e prospettive DM 2027

Il GSE ha pubblicato il bando per la vendita del biometano per l'anno termico 2026-2027, relativo al biometano ritirato dal Gestore e immesso nelle reti con obbligo di connessione di terzi.

L'aggiudicazione avverrà tramite asta pubblica rivolta a shipper.

Rispetto ai bandi precedenti, la novità principale è che insieme al biometano verrà ceduta anche la Garanzia di origine associata, in attuazione dell'art. 46 co. 6 lett. (c) D.Lgs. 199/2021. La procedura è articolata in due lotti ("trasporti" e "altri usi").

In prospettiva, il MASE punta a un DM Biometano 2027 con meccanismo di incentivazione ventennale e procedure competitive mediante aste su orizzonti pluriennali.

6. Biometano, DL Carburanti ter: estensione del termine per l'applicazione delle modifiche del DL Bollette ai BPA

Con la legge n. 113 del 24 giugno 2026 è stato convertito il Decreto-legge n. 63/2026 (c.d. DL Carburanti ter), che introduce una modifica di rilievo per gli accordi di compravendita di biometano conclusi ai sensi dell'art. 5-bis del Decreto-legge 63/2024 (c.d. DL Agricoltura) volti alla costituzione di configurazioni di autoconsumo a distanza di biometano tra produttori incentivati ai sensi del DM 15 settembre 2022 e clienti finali operanti in settori *hard-to-abate*.

In particolare, l'art. 1, comma 4-*quater*, del DL Carburanti ter modifica l'art. 11, comma 3, del Decreto-legge 21/2026 (c.d. DL Bollette), sostituendo il termine «trentesimo» con «centoventesimo», per cui le modifiche introdotte dal DL Bollette all'art. 5-bis del DL Agricoltura si applicheranno soltanto agli accordi di compravendita di biometano (BPA) per autoconsumo sottoscritti a partire dal 17 agosto 2026.

I BPA sottoscritti entro il 16 agosto 2026 restano invece soggetti alla disciplina del DL Agricoltura nella versione anteriore alle modifiche apportate dal DL Bollette.

7. Superamento delle barriere regolatorie e non regolatorie che possono ostacolare la sottoscrizione di PPA

Si è chiusa in data 8 luglio la consultazione avviata dal GSE in data 10 giugno 2026 in attuazione dell'art. 4 del DL Bollette, il quale prevede la costituzione di apposita nuova sezione della Bacheca PPA nonché il possibile coinvolgimento del GSE quale garante di ultima istanza per i contratti conclusi tramite detta nuova sezione.

Per il tramite della consultazione sono stati sottoposti alla valutazione degli operatori i seguenti profili: (i) i requisiti per produttori, venditori e acquirenti (inclusi gli aggregatori) per accedere alla nuova sezione della Bacheca PPA e alla garanzia di ultima istanza; (ii) la possibilità di negoziare sulla Bacheca PPA anche i VPPA; (iii) la standardizzazione della durata contrattuale (3, 5, 7, 10, 15 e 20 anni) e delle clausole che regolano le condizioni di attivazione della garanzia; (iv) il profilo rilevante del contratto, standard (PaP, baseload, profilo fotovoltaico e/o peak load) o personalizzato; (v) il requisito del prezzo fisso; (vi) l'intenzione del GSE di predisporre standard contrattuali e di elaborare studi sull'impatto economico dei PPA e sull'esposizione assunta dalle parti; (vii) il corrispettivo per l'accesso al servizio di garanzia; (viii) le modalità di intervento del GSE quale garante di ultima istanza.

Con delibera 223/2026/R/eel del 25 giugno 2026, ARERA ha avviato un procedimento per l'adozione di futuri provvedimenti volti – inter alia – a permettere ai clienti finali di sottoscrivere più di un contratto di fornitura in relazione alla propria unità di consumo secondo un approccio multi “punto” o multi “vendor”.

La prima fase del predetto procedimento, che dovrebbe concludersi entro il 31 dicembre 2026, si concentrerà sulle modalità di gestione dei PPA tra produttori e clienti finali connessi alla rete in alta e media tensione; la seconda fase, da concludersi entro 30 giugno 2027, valuterà l'opportunità di estendere la facoltà di sottoscrivere più contratti di fornitura a tutti i clienti finali e a tutte le tipologie di contratti (e non solo limitatamente ai PPA).

8. Il Consiglio di Stato dichiara la nullità del Regolamento Controlli sui certificati bianchi

Con la sentenza n. 5158 del 30 giugno 2026, il Consiglio di Stato ha dichiarato, in via incidentale e d'ufficio, la nullità del Regolamento adottato dal GSE per la classificazione delle violazioni e la definizione delle percentuali di decurtazione applicabili ai certificati bianchi.

Il vizio riscontrato è il difetto assoluto di attribuzione ai sensi dell'art. 21-septies della legge n. 241/1990: il GSE, in quanto società per azioni a capitale pubblico, non dispone di un autonomo potere regolamentare ad efficacia esterna e non può sostituirsi al Ministero nella definizione di una disciplina generale dei controlli, espressamente riservata al decreto ministeriale dall'art. 42, comma 6, del d.lgs. n. 28/2011.

La pronuncia non paralizza i poteri di controllo del GSE, ma ne circoscrive i limiti: il Gestore può esercitare le funzioni attribuitegli dalla fonte primaria, senza tuttavia introdurre obblighi, decadenze o rinunce processuali ulteriori rispetto a quanto previsto dalla legge o dal decreto ministeriale.

Particolare attenzione merita la distinzione con il Regolamento Controlli sugli impianti FER in esercizio, il quale si innesta su una base normativa più articolata - il D.M. 31 gennaio 2014 e l'art. 13-bis del d.l. n. 101/2019 - e potrebbe pertanto non essere automaticamente investito dal medesimo vizio.

Il testo della sentenza è stato analizzato in un articolo pubblicato su Energy Law Italy, al quale si rinvia per maggiori approfondimenti ([link](#)).

9. Sul bilanciamento tra le limitazioni territoriali e la diffusione degli impianti FER

Con la sentenza n. 131/2026, il TRGA di Bolzano ha annullato le disposizioni del regolamento provinciale (D.P.P. n. 18/2025) che limitavano l'installazione di impianti agrivoltaici ai soli terreni agricoli ubicati entro 75 metri sopra il livello dei fiumi Adige e Isarco e con pendenza non superiore al 10%. Il Tribunale ha ritenuto che tali criteri, pur rientrando nella discrezionalità dell'Amministrazione, fossero affetti da un macroscopico difetto di istruttoria.

La Provincia, infatti, non ha mai prodotto né identificato gli studi tecnico-scientifici asseritamente posti a fondamento delle soglie numeriche adottate.

Il Collegio ha ribadito che, in un settore governato dal principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili, ogni limitazione territoriale deve essere sorretta da una giustificazione oggettiva, proporzionata e verificabile, basata su dati concreti e non su preclusioni generalizzate.

10. Artato frazionamento e presupposti dell'impianto unico

Con la sentenza n. 1063/2026, il TAR Calabria ha annullato il diniego comunale alla PAS presentata da una società per un aerogeneratore da 999 kW.

Il provvedimento contestava un presunto artato frazionamento dell'impianto in due distinte procedure abilitative.

Il Collegio ha chiarito che la mera riconducibilità di due impianti a un unico centro di interessi e la sottoscrizione dei progetti da parte del medesimo professionista non sono sufficienti a integrare la fattispecie dell'artato frazionamento.

Secondo la giurisprudenza consolidata e il d.lgs. n. 190/2024, i presupposti richiesti sono tre: localizzazione in aree vicine, riconducibilità a un unico centro di interessi e condivisione del punto di connessione.

Nel caso di specie, i due impianti distavano quasi due chilometri e non condividevano alcuna infrastruttura.

11. Adeguatezza e proporzionalità delle prescrizioni paesaggistiche

Il TAR Marche, con la sentenza n. 527/2026, ha annullato le prescrizioni imposte dalla Soprintendenza e dalla Commissione Locale per il Paesaggio nell'ambito dell'autorizzazione unica per un impianto fotovoltaico da 5 MW nel Comune di Potenza Picena.

Le prescrizioni imponevano l'utilizzo esclusivo di pannelli di cromia marrone o verde, con esclusione di blu, grigio e nero, e il divieto di compensare la ridotta producibilità con un aumento della superficie radiante.

Il Tribunale ha ritenuto che tali prescrizioni, lette congiuntamente, si traducono in un diniego surrettizio dell'autorizzazione, rendendo l'impianto economicamente insostenibile con una riduzione della producibilità stimata al 27%.

La sentenza afferma che le prescrizioni autorizzative in materia paesaggistica devono rispondere al principio di adeguatezza e proporzionalità e non possono tradursi in un impedimento sostanziale alla realizzazione del progetto.

Il contesto – area idonea ex lege, presenza dell'autostrada A14 e di insediamenti antropici – imponeva una valutazione specifica delle caratteristiche del sito, che l'Amministrazione ha omissa a favore di un approccio standardizzato e apodittico alla tutela del paesaggio.



Piero Viganò
Partner
piero.vigano@advant-nctm.com



Giovanni Battista De Luca
Partner
giovanni.deluca@advant-nctm.com



Lorenzo Piscitelli
Associate
lorenzo.piscitelli@advant-nctm.com



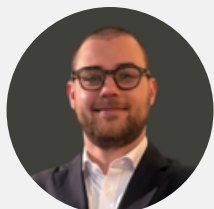
Ludovica Petrucci
Associate
ludovica.petrucci@advant-nctm.com



Stefano Biraghi
Associate
stefano.biraghi@advant-nctm.com



Valentina Castelli
Associate
valentina.castelli@advant-nctm.com



Michele Carli
Associate
michele.carli@advant-nctm.com



Elisa Tunno
Associate
elisa.tunno@advant-nctm.com

Resta aggiornato!